SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 584)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1977

Rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Consorzi bacini imbriferi montani (BIM) e dei Comuni rivieraschi

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevedono benefici a favore dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni idroelettriche.

La norma riguardante l'articolo 52 del citato testo unico, che prevedeva a favore dei comuni rivieraschi una riserva di energia ad uso esclusivo dei servizi pubblici, è rimasta nella maggior parte dei casi inapplicabile per la difficoltà della sua applicazione pratica.

Con la legge 27 dicembre 1953, n. 959: « Norme modificative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici », approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia montana, fu stabilito, in sostituzione del sopracitato articolo 52, che i concessionari di grandi derivazioni di acque per produzione di energia elettrica sono assoggettati al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni Kw di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, i sovracanoni previsti, a favore dei comuni rivieraschi di impianti idroelettrici, dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426 e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, vennero opportunamente aggiornati al valore della lira di allora e portati ad una cifra il cui importo massimo era previsto in lire 800/Kw di potenza nominale concessa.

Pertanto, gli importi unitari dei sovracanoni a favore dei Consorzi bacini imbriferi montani sono fermi all'anno 1954 e l'importo massimo unitario dei sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi di impianti idroelettrici risale all'anno 1962.

A titolo indicativo, si precisa che l'importo annuo dei sovracanoni corrisposti al Consorzio dei comuni valdostani per il Bacino imbrifero montano della Dora Baltea ammonta a lire 428.000.000 e che, in base all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

n. 1775 e della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, vengono liquidate annualmente a 63 comuni rivieraschi valdostani complessive lire 127.328.635 per sovracanoni, oltre lire 25.869.530 a favore della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

In considerazione che tali somme sono impiegate a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni valdostane, si ritiene necessario adeguare la capacità operativa del Consorzio bacini imbriferi montani e dei comuni ai mutati valori della lira dall'anno 1954 ad oggi con l'approvazione da parte delle Camere della unita proposta di legge statale di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, presentata ai sensi del disposto del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw. 220, di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 1977, a lire 2.600 per Kw. di potenza nominale in base ai coefficienti ISTAT sul costo della vita riferiti all'anno 1954; per ogni anno successivo detta misura unitaria verrà moltiplicata per detto coefficiente ISTAT calcolato nell'anno precedente.

Art. 2.

Sempre con decorrenza 1° gennaio 1977 i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, non possono superare la somma di lire 1.300 per Kw. nominale concesso per le derivazioni di potenza superiore a Kw. 220; per ogni anno successivo detta misura verrà moltiplicata per il coefficiente ISTAT sul costo della vita calcolato nell'anno precedente.

Art. 3.

Alle Regioni a statuto speciale ed ordinario e alle Province autonome di Trento e Bolzano è attribuito ed è delegato il potere di regolamentare con legge regionale i rapporti fra Comunità montane e Consorzi BIM esistenti sul proprio territorio, compresa la possibilità di sciogliere i Consorzi BIM obbligatoriamente costituiti e di attribuire alle Comunità montane la competenza di amministrare il gettito dei sovracanoni qualora ne facciano richiesta con deliberazioni di Consiglio non meno di tre quinti dei Comuni consorziati.